

## Condizioni generali della polizza di assistenza per ciclisti Cliccasicuro - aggiornamento agosto 2016 -

### Avvertenza:

Tutte le denunce e dichiarazioni dirette all'assicuratore (p. es. denunce di danno) devono essere rivolte esclusivamente alla simplesurance GmbH tramite il portale web [www.cliccasicuro.it](http://www.cliccasicuro.it). Per informazioni rivolgersi al servizio assistenza clienti di simplesurance:

Telefono: 800 / 189 681 (gratis)

### Assicuratore:

R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, D-65189 Wiesbaden

### Intermediario assicurativo:

simplesurance GmbH, Am Karlsbad 16, D-10785 Berlino

Il mediatore assicurativo è autorizzato a ricevere denunce, dichiarazioni di volontà e pagamenti dell'assicurato ed è tenuto a inoltrarli immediatamente all'assicuratore. Dal punto di vista legale, il recapito presso il mediatore assicurativo ha pari valore rispetto al recapito presso l'assicuratore.

### Contraente:

simplesurance GmbH, Am Karlsbad 16, D-10785 Berlino

### Assicurato / Persona assicurata:

Il rispettivo cliente per la cui bicicletta o per il cui pedelec (a due ruote) sia stato emesso un certificato.

## § 1 Cose assicurate e cose non assicurate

### 1. Cose assicurate

È garantita la copertura assicurativa per i seguenti veicoli a due ruote, ivi comprese le parti fissate al veicolo, nuovi o usati fino a un massimo di sei mesi dalla data di acquisto e che non presentino danni noti:

#### a) bicicletta

b) **pedelec**- si tratta di un veicolo a due ruote con pedalata assistita da un motore elettrico, comunemente chiamata anche e-bike.

1.1 Un veicolo a due ruote si considera sempre usato qualora non sia assicurato entro 14 giorni dalla data di acquisto a nuovo. Per i veicoli usati (i quali non possono avere un'età superiore a sei mesi) la copertura assicurativa ha inizio allo scadere di un tempo di attesa, il quale è calcolato a partire dal momento indicato nella documentazione assicurativa recapitata via e-mail da simplesurance. Il tempo di attesa si calcola come segue:

Età della bicicletta/del pedelec	Tempo di attesa
superiore a 14 giorni	1 mese
superiore a 1 mese	2 mesi
superiore a 2 mesi	3 mesi
superiore a 3 mesi	4 mesi
superiore a 4 mesi	5 mesi
superiore a 5 mesi	6 mesi

### 2. Cose non assicurate

a) parti non fissate al veicolo a due ruote nonché accessori acquistati separatamente come seggiolini per bambini, apparecchiature GPS, tachimetri, cestini, borse portapacchi, traini, fari asportabili;

b) veicoli a due ruote consegnati già danneggiati;

c) e-bike che non rientrano nella definizione di pedelec;

d) attrezzatura di qualsiasi tipo.

## § 2 Pericoli e danni assicurati e non assicurati

### 1. Pericoli e danni assicurati

In caso di danni materiali al veicolo a due ruote assicurato, l'assicuratore emette un risarcimento rivedibile solamente per colpa grave, la quale autorizza l'assicuratore a ridurre la propria prestazione in rapporto alla gravità della colpa. La copertura assicurativa continua a essere garantita qualora il veicolo a due ruote assicurato sia smarrito a causa di furto, furto con scasso o rapina.

*In caso di furto di un veicolo a due ruote è importante che lo stesso sia stato legato ad un oggetto fisso, come ad esempio un lampione. Soddisfano tali requisiti i lucchetti*

*resistenti al ghiaccio spray (riconosciuti dall'associazione tedesca degli assicuratori di beni materiali di classe A+ o B+, come p. es. ABUS a partire dalla classe di protezione 6 e TRELOCK a partire dalla classe di protezione 3). Nonostante ciò, sono riconosciuti anche i lucchetti con un prezzo non inferiore ai 19,50 Euro per i veicoli a due ruote con un valore fino a 1.000,00 Euro. Inoltre, nel caso dei pedelecs sussiste la possibilità di assicurare l'impianto elettrico e il motore contro danni materiali. Sono disponibili le seguenti opzioni tariffarie:*

### Prestazioni derivate dall'assicurazione per biciclette:

#### a) **Assicurazione Bicicletta Classic**

La copertura assicurativa è garantita in caso di smarrimento del veicolo a due ruote assicurato ovvero di una sua parte fissa (p. es. il manubrio) in seguito a

- furto, furto con scasso o rapina.

nonché in caso di danneggiamento in seguito ad

- atti di vandalismo.

#### b) **Assicurazione Bicicletta Plus**

La copertura assicurativa è garantita in caso di smarrimento del veicolo a due ruote assicurato ovvero di una sua parte fissa (p. es. il manubrio) in seguito a

- furto, furto con scasso o rapina.

nonché in caso di danneggiamento in seguito ad

- atti di vandalismo.
- danni provocati da caduta o sinistro
- errato utilizzo
- Logoramento (non valido per freni e copertoni)

È inoltre offerta la copertura assicurativa in caso di furto di una parte fissata al veicolo a due ruote (p. es. il manubrio).

### Prestazioni derivate dall'assicurazione per pedelec:

#### c) **Assicurazione Pedelec Classic**

La copertura assicurativa è garantita in caso di smarrimento del veicolo a due ruote assicurato ovvero di una sua parte fissa (p. es. il manubrio) in seguito a

- furto, furto con scasso o rapina.

nonché in caso di danneggiamento in seguito ad

- atti di vandalismo.

#### d) **Assicurazione Pedelec Plus**

La copertura assicurativa è garantita in caso di smarrimento del veicolo a due ruote assicurato ovvero di una sua parte fissa (p. es. il manubrio) in seguito a

- furto, furto con scasso o rapina.

nonché in caso di danneggiamento in seguito ad

- atti di vandalismo.

È inoltre offerta copertura assicurativa in caso di danneggiamento del motore dovuto a

- danni da liquidi
- errato utilizzo
- cortocircuito/sovratensione
- Logoramento
- Difetti di materiale, di produzione e di costruzione allo scadere del termine di garanzia di legge pari a 24 mesi.

È garantita l'assunzione dei costi per la sostituzione dell'accumulatore qualora quest'ultimo sia in grado di erogare solo il 50% o meno della prestazione indicata dal produttore.

#### e) **Assicurazione Pedelec Premium**

La copertura assicurativa è garantita in caso di smarrimento del veicolo a due ruote assicurato ovvero di una sua parte fissa (p. es. il manubrio) in seguito a

- furto, furto con scasso o rapina

nonché in caso di danneggiamento in seguito ad

- atti di vandalismo
- danni provocati da caduta o sinistro
- errato utilizzo
- Logoramento (non valido per freni e copertoni)

È inoltre offerta copertura assicurativa in caso di danneggiamento del motore dovuto a

- danni da liquidi
- errato utilizzo
- cortocircuito/sovratensione
- Logoramento
- Difetti di materiale, di produzione e di costruzione allo scadere del termine di garanzia di legge pari a 24 mesi.

È garantita l'assunzione dei costi per la sostituzione dell'accumulatore qualora quest'ultimo sia in grado di erogare solo il 50% o meno della prestazione indicata dal produttore.

## 2. **Uso**

L'uso commerciale per lo scopo indicato nel certificato di assicurazione può opzionalmente essere incluso nell'assicurazione e deve essere dichiarato prima della sottoscrizione del contratto assicurativo.

## 3. **Locazione**

È possibile includere nell'assicurazione i danni occorsi durante la locazione del veicolo. Ciò va dichiarato prima della sottoscrizione del contratto assicurativo. Lo smarrimento del veicolo a due ruote assicurato per appropriazione indebita si considera compresa nell'assicurazione se il locatore è in grado di produrre copia di un documento valido del locatario.

## 4. **Pericoli e danni non assicurati**

a) Nel periodo di validità della garanzia del produttore, l'assicuratore non garantisce alcuna copertura nei confronti dell'assicurato o del produttore, per quanto sia dimostrato che essi devono subentrare in caso di danno;

b) danni dovuti a sottrazione, smarrimento, dimenticanza e perdita;

c) spese per danni per i quali deve rispondere il produttore / commerciante nell'ambito della garanzia di legge;

d) prestazioni eseguite al fine di eliminare difetti irrisori, in particolare danni dovuti a graffi, scalfitture e fregature, nonché difetti estetici che non pregiudicano il funzionamento del veicolo a due ruote;

e) danni regolati tramite un altro contratto di assicurazione o di garanzia;

f) danni per i quali debba rispondere un terzo in qualità di produttore o di commerciante ovvero di esercizio specializzato in riparazioni;

g) difetti di serie e azioni di richiamo da parte del produttore;

h) *[NDT: danni dovuti a]* eventi bellici o analoghi a conflitti civili, subbugli, agitazioni intestine, atti di violenza a sfondo politico, attentati o atti terroristici, scioperi, barricate o agitazioni di lavoratori, atti di esproprio o simili, confisca, evizione, disposizione o altri interventi di forza maggiore nonché catastrofi naturali elementari ed energia nucleare;

i) danni dovuti a installazioni non effettuate a regola d'arte, riparazioni/interventi impropri effettuati da terzi non autorizzati dall'assicuratore, uso o pulizia del veicolo a due ruote impropri, diversi dagli scopi previsti o inconsueti e in particolare non conformi alle indicazioni del produttore;

j) danni per i quali debba rispondere un terzo in base a disposizioni di assicurazione o garanzia ovvero di altre disposizioni di legge o contrattuali, tranne qualora si tratti di danni provocati da atti di vandalismo;

k) danni provocati da azioni dolose o negligenze dell'assicurato o di un utente autorizzato del veicolo a due ruote;

l) danni conseguenti materiali e patrimoniali, immediati o mediati;

m) prestazioni di assistenza, calibrazione o pulizia che si rendano necessarie;

n) usura di copertoni e guarnizioni dei freni;

o) furto, qualora il veicolo a due ruote non sia stato debitamente protetto contro il furto;

p) danni all'accumulatore qualora questo non sia stato ricaricato conformemente alle indicazioni del produttore;

q) danni che fossero già presenti prima o nell'ambito della sottoscrizione della polizza di assistenza per ciclisti;

r) danni insorti nell'ambito della partecipazione a gare e competizioni o relative corse di allenamento.

## § 3 **Interessi assicurati**

Sono assicurati gli interessi della persona assicurata. Qualora la persona assicurata non coincida con il proprietario, sono assicurati anche gli interessi del proprietario. Sono fatte salve le disposizioni relative ai danni e pericoli assicurati. La persona assicurata è l'istitutorio del certificato. La polizza di assistenza per ciclisti può essere trasferita a un'altra persona assicurata solo da parte di simplesurance e in forma scritta.

## § 4 **Valore assicurato**

La somma assicurata corrisponde al prezzo di vendita, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, del veicolo a due ruote indicato nel certificato. Il valore corrente costituisce il limite massimo di risarcimento in caso di danno. In caso di falsa informazione, qualora sia constatato solo in seguito a documentazione, p. es. in caso di danno, che - il veicolo a due ruote assicurato è stato dichiarato con una somma assicurativa errata, la sua classificazione sarà corretta con effetto retroattivo e sarà applicata una commissione di 10,00 EUR. I premi saranno adeguati retroattivamente a partire dall'inizio del contratto.

- il veicolo a due ruote assicurato non possa essere assicurato tramite questo tipo di contratto, il contratto è revocato con effetto retroattivo. I premi corrisposti fino a quel momento saranno risarciti ovvero possono essere computati in un nuovo contratto assicurativo.

## § 5 **Entità della prestazione sostitutiva**

1. La prestazione sostitutiva si limita alla riparazione del veicolo a due ruote e all'assunzione dei costi ad essa collegati. Le spese aggiuntive dovute a modifiche o miglioramenti strutturali intrapresi nell'ambito delle riparazioni sono a carico dell'assicurato.

2. La prestazione assicurativa è limitata al valore corrente. Qualora i costi di riparazione o di acquisto per una bicicletta sostitutiva superino il valore corrente della bicicletta assicurata al momento in cui si verifica il danno, ovvero qualora questa sia andata smarrita a causa di un evento oggetto di assicurazione, l'assicurato ottiene a discrezione dell'assicuratore un veicolo sostitutivo (eventualmente) usato ovvero il valore corrispondente in qualità di risarcimento. In caso di danno, l'assicurato non ha alcun diritto al risarcimento in denaro.

3. Il valore corrente del veicolo si calcola come segue:

Anno di assicurazione	Risarcimento massimo del prezzo di acquisto
1.	90%
2.	80%
3.	70%

Il pagamento marginale addizionale dell'assicurato si ottiene sottraendo dal prezzo di acquisto del nuovo veicolo a due ruote di pari tipo e qualità il valore corrente del veicolo andato distrutto o smarrito.

4. Nel caso in cui, nel momento in cui si verifica il danno, il valore del veicolo a due ruote superi la somma assicurata, l'assicuratore subentra fino all'entità della somma assicurata. Non trovano applicazione le disposizioni del §75 VVG [N.d.T.: *Legge tedesca sui contratti di assicurazione*]

5. Nel caso di un contratto di leasing, la prestazione di risarcimento si limita al valore di riscatto del veicolo a due ruote, tuttavia al massimo fino al valore corrente (cfr. § 5.3).

6. Qualora sia procurata una bicicletta sostitutiva o sia erogato un risarcimento in denaro, l'assicuratore può pretendere la restituzione del veicolo a due ruote assicurato e dei relativi accessori.

#### § 6 Sussidiarietà

L'assicuratore non garantisce all'assicurato alcuna copertura assicurativa qualora l'assicurato possa rivendicare il risarcimento in base a un altro contratto assicurativo.

#### § 7 Luogo di assicurazione

L'assicurazione è valida in tutta Europa.

Il luogo di adempimento per tutte le prestazioni derivanti dalla polizza di assistenza per ciclisti Cliccasicuro è esclusivamente il luogo di residenza dell'assicurato in Italia.

#### § 8 Responsabilità per l'identificazione del veicolo

Della correttezza dei dati di identificazione del veicolo stampati sul certificato di assicurazione (p. es. numero di telaio) risponde esclusivamente il cliente, il quale è tenuto a effettuare un immediato controllo al ricevimento del certificato di assicurazione e a denunciare immediatamente eventuali incorrettezze per e-mail all'indirizzo support@cliccasicuro.it. Qualora non sia effettuato il controllo e i dati di identificazione del veicolo non corrispondano a quelli stampati sul certificato, la copertura assicurativa decade.

#### § 9 Inizio della copertura assicurativa; durata e termine del contratto

Il contratto è posto in essere contestualmente all'acquisto tramite il portale ([www.cliccasicuro.it](http://www.cliccasicuro.it) o negozi online partner) e l'immediato pagamento del contributo.

La copertura assicurativa ha inizio al momento indicato nella documentazione assicurativa trasmessa per e-mail da simplesurance. In caso di acquisto dell'assicurazione oltre 14 giorni dalla data di acquisto della bicicletta, la copertura assicurativa ha inizio allo scadere di un tempo di attesa, il quale è calcolato a partire dal momento indicato nella documentazione assicurativa recapitata via e-mail da simplesurance. Per il calcolo del rispettivo tempo di attesa, fare riferimento al § 1.1.1 delle condizioni generali per biciclette.

La copertura assicurativa termina automaticamente allo scadere della decorrenza selezionata senza che si renda necessaria una disdetta separata del contratto. Il termine dell'assicurazione è indicato nella documentazione assicurativa recapitata via e-mail da simplesurance.

È possibile prolungare la copertura assicurativa di un contratto esistente fino a una durata complessiva massima di 36 mesi facendone richiesta per tempo entro la scadenza della copertura assicurativa originale. Prima della scadenza della copertura assicurativa, simplesurance informerà l'assicurato per tempo in merito alla possibilità di un prolungamento.

In caso di danno totale o dei danni riportati al § 5 numero 2, l'assicurazione si estingue.

Per tutti gli altri casi, ciascuna delle parti contrattuali ha facoltà di sciogliere il rapporto contrattuale in seguito al verificarsi di un danno. La disdetta del contratto è ammessa solo a partire da un mese dopo la conclusione delle trattative relative a un risarcimento. L'assicuratore è tenuto a rispettare un termine di disdetta pari a un mese. L'assicurato non può richiedere la disdetta per un termine successivo alla scadenza del periodo di assicurazione corrente. In questi casi all'assicuratore spetta il contributo in misura proporzionale alla durata della copertura assicurativa.

#### § 10 Esigibilità; conseguenze del pagamento ritardato ovvero del mancato pagamento del contributo una tantum

##### 1. Esigibilità del contributo una tantum

Indipendentemente dalla presenza di un diritto di recesso, il contributo una tantum va corrisposto immediatamente ed è prelevato in nome e per conto della R+V Allgemeine Versicherung AG.

##### 2. Conseguenze del mancato pagamento del contributo una tantum

Qualora il contributo una tantum non sia corrisposto al momento normato dal punto 1, la nostra società è autorizzata, ai sensi del § 37 del VVG [N.d.T.: *Legge tedesca sui contratti di assicurazione*], a recedere dal contratto ovvero è liberata dall'obbligo di prestazione.

#### § 11 Sostituzione, scambio, cessione/vendita della cosa assicurata, danno totale

1. Qualora, nell'ambito della garanzia di legge, l'assicurato desideri annullare il contratto di compravendita del veicolo a due ruote, la polizza di assistenza per ciclisti Cliccasicuro può essere disdetta contro risarcimento della porzione di contributo non usufruita dal momento della comunicazione (fa fede il recapito postale presso di noi o i nostri incaricati). In alternativa l'assicurato può far richiedere la computazione del tempo di assicurazione non usufruito su un altro contratto di assicurazione.

2. Qualora nell'ambito del termine di garanzia di legge il veicolo a due ruote sia sostituito con un nuovo veicolo di pari tipo e qualità, la polizza di assistenza per ciclisti Cliccasicuro è trasferita al nuovo veicolo. Per il reclamo di una prestazione è necessario presentare anche le relative attestazioni (bolla di consegna, ricevuta di scambio, ecc).

3. Poiché la polizza di assistenza per ciclisti Cliccasicuro è legata al veicolo a due ruote, nell'ambito della durata del contratto di assicurazione esso può essere ceduto/venduto mantenendo la copertura assicurativa, a condizione che l'acquirente accetti i diritti e gli oneri legati alla polizza di assistenza per ciclisti Cliccasicuro. Il venditore e l'acquirente rispondono in solido del contributo per il periodo di assicurazione in corso al momento in cui subentra l'acquirente. L'acquirente è autorizzato a disdire il rapporto di assicurazione con effetto immediato. Il diritto di assicurazione si estingue se non esercitato entro un mese dall'acquisizione.

#### § 12 Oneri legati al verificarsi di un caso di assicurazione

1. L'assicurato è tenuto a

a) denunciare online il caso di assicurazione immediatamente, al più tardi entro sette giorni dalla sua presa di conoscenza, alla simplesurance GmbH ovvero a un nostro incaricato;

b) conservare il veicolo a due ruote, in caso questo sia stato distrutto o danneggiato (danno totale), ai fini della nostra verifica;

c) inviare alla nostra società fotografie del danno al veicolo a due ruote in caso questo sia stato distrutto o danneggiato (danno totale);

d) rendere disponibile alla nostra società, in caso di contratto di leasing, la conferma di rilevamento dell'oggetto del leasing;

e) presentare, dietro richiesta di un nostro incaricato, un preventivo dei costi per l'eliminazione del danno;

f) provvedere all'eliminazione o riduzione del danno secondo possibilità e seguendo le indicazioni richieste alla nostra

società o ai nostri incaricati, nonché di far valere o altrimenti garantire, in modo formalmente corretto e nei termini stabiliti, eventuali rivendicazioni di risarcimento verso terzi;

g) assistere, per quanto possibile, la nostra società e i nostri incaricati nelle indagini relative al danno e al suo regolamento, fornire una descrizione dettagliata e corrispondente a verità del danno e comunicare tutte le circostanze riferite al caso di danno (su richiesta, per iscritto) e in particolare di far pervenire tutti i riscontri richiesti. Qualora informazioni false o non veritiere diano origine a dei costi, i quali non sarebbero insorti in caso di informazioni veritiere, la nostra società si riserva di esigere il pagamento di tali costi;

h) denunciare i danni dovuti a furto, furto con scasso, rapina o atti di vandalismo presso la stazione di polizia più vicina, fornendo una descrizione dettagliata del veicolo a due ruote smarrito, distrutto o danneggiato, e di inviare alla nostra società o ai nostri incaricati una copia della denuncia. In tal caso, comunicare alla polizia il numero di telaio del veicolo a due ruote nonché gli estremi delle assicurazioni sottoscritte, come l'assicurazione della bicicletta e assicurazione mobiliare;

i) far pervenire alla nostra società, in caso di smarrimento del veicolo a due ruote assicurato, la chiave originale del lucchetto ovvero, in caso di lucchetto a combinazione, la sua ricevuta d'acquisto.

2. In caso di violazione intenzionale di uno degli oneri elencati al punto 1, la nostra società è liberata da qualsiasi obbligo di prestazione.

a) In caso di violazione degli oneri per colpa grave, la nostra società è autorizzata a ridurre la propria prestazione in misura proporzionale alla gravità della colpa. È compito dell'assicurato provare l'assenza di una colpa grave.

b) Tranne che nel caso di violazione dolosa degli oneri, la nostra società è tuttavia tenuta alla prestazione nella misura in cui l'assicurato possa provare che la violazione degli oneri non è stata all'origine né del verificarsi, né della constatazione del caso di assicurazione, né tanto meno dell'entità del nostro obbligo di prestazione.

c) In caso di violazione degli oneri di informazione e chiarimento da parte dell'assicurato al subentrare di un caso di assicurazione, la nostra società è liberata dall'obbligo di prestazione solo qualora essa o un suo incaricato abbia fatto notare all'assicurato tale regolamento tramite apposita comunicazione scritta.

### § 13 cose recuperate

#### 1. Obbligo di denuncia

Qualora venga identificato il luogo in cui si trova la cosa smarrita, l'assicurato è tenuto a informarne l'assicuratore per iscritto immediatamente dopo averne preso conoscenza.

#### 2. Recupero precedente al pagamento del risarcimento

Qualora l'assicurato recuperi il possesso di una cosa smarrita prima che gli sia stato versato l'intero risarcimento per la cosa stessa, egli mantiene il diritto al risarcimento consegnando entro due settimane la cosa smarrita all'assicuratore. In caso contrario il pagamento già effettuato per questa cosa deve essere restituito.

#### 3. Recupero successivo al pagamento del risarcimento

a) Qualora l'assicurato recuperi il possesso di una cosa smarrita dopo che gli è stato versato l'intero risarcimento per il suo valore assicurato,

egli è tenuto a restituire il risarcimento ovvero mettere a disposizione dell'assicuratore la cosa smarrita. L'assicurato è tenuto a esercitare questo diritto discrezionale entro due settimane dal ricevimento di una richiesta scritta da parte dell'assicuratore; trascorso tale termine senza riscontro, il diritto discrezionale passa all'assicuratore.

b) Qualora l'assicurato recuperi il possesso di una cosa smarrita dopo che ne è già stato pagato un risarcimento, il quale in base alle condizioni contrattuali sia inferiore al valore assicurato, l'assicurato può mantenere la cosa ed è tenuto a restituire il risarcimento. Se, a due settimane dal ricevimento di una richiesta scritta dell'assicuratore, l'assicurato si dichiara non disponibile a restituire il risarcimento, egli è tenuto, d'accordo con l'assicuratore, a provvedere alla vendita pubblica della cosa al miglior

offerente. Del ricavato al netto delle spese di vendita l'assicuratore ottiene la porzione corrispondente al risarcimento prestato secondo le condizioni contrattuali.

#### 4. Cose danneggiate

Qualora la cosa recuperata sia stata danneggiata, l'assicurato ha facoltà di pretendere o mantenere il risarcimento previsto dalle condizioni contrattuali per l'ammontare delle spese di riparazione anche se la cosa rimane a sua disposizione secondo i punti 2 o 3.

#### 5. Equiparazione

L'effettivo possesso di una cosa recuperata ha pari valore della possibilità, da parte dell'assicurato, di recuperarne il possesso.

#### 6. Trasferimento dei diritti

Nei casi in cui l'assicurato sia tenuto a mettere a disposizione dell'assicuratore la cosa recuperata, egli è contestualmente tenuto a trasferirne il possesso, la proprietà e tutti gli altri diritti legati a tale cosa che gli spettino.

### § 14 Particolari motivi di decadenza

1. Qualora l'assicurato abbia ingannato o tentato di ingannare la nostra società in merito a fatti di rilievo per la determinazione del motivo o dell'entità del danno, la nostra società è liberata dall'obbligo di risarcimento. Se l'inganno è stato determinato tramite sentenza penale passata in giudicato per frode o tentata frode, si intendono comprovati i presupposti di cui sopra.

2. Qualora il danno sia causato per colpa grave dell'assicurato, la nostra società è autorizzata a ridurre la prestazione in misura proporzionale alla gravità della colpa.

### § 15 Diritto applicabile e foro competente

1. Il presente contratto è soggetto al diritto tedesco.

2. Il foro competente per atti di citazione nei confronti della nostra società derivanti dal contratto di assicurazione è determinato in base alla nostra sede ovvero alla filiale competente per il contratto di assicurazione in questione. Nei casi in cui l'assicurato sia una persona fisica residente in Italia, è competente anche il tribunale del distretto di residenza ovvero, in sua mancanza, del domicilio abituale dell'assicurato al momento in cui viene esercitata l'azione penale.

3. Nei casi in cui l'assicurato sia una persona fisica residente in Italia, le azioni penali risultanti dal contratto di assicurazione devono essere esercitate presso il tribunale competente per il distretto di residenza ovvero, in sua mancanza, del domicilio abituale dell'assicurato. Qualora al momento in cui viene esercitata l'azione penale l'assicurato abbia la propria residenza o il proprio domicilio abituale al di fuori della Comunità Europea, in Islanda, Norvegia o Svizzera, ovvero qualora la sua residenza o il suo domicilio abituale non sia noto al momento in cui viene esercitata l'azione penale, la nostra società è autorizzata a citarlo in giudizio presso il tribunale competente per la sua propria sede. Se l'assicurato è una persona giuridica, il foro competente è determinato in base alla sua sede o filiale.

4. Il presente accordo non esclude altri fori che siano plausibili secondo il diritto tedesco.

### § 16 Diritto di recesso

L'assicurato può revocare la propria dichiarazione contrattuale entro 14 giorni per iscritto (p. es. via lettera, fax, e-mail) senza necessità di specificarne i motivi. Il termine ha inizio dal momento in cui l'assicurato ottiene in forma scritta il certificato, le disposizioni contrattuali comprese le condizioni generali della polizza di assistenza per apparecchiature Cliccasicuro, le ulteriori informazioni in conformità al § 7 commi 1 e 2 della legge *[N.d.T.: tedesca]* sui contratti di assicurazione in combinato disposto con gli §§ da 1 a 4 dell'ordinanza sull'obbligo di informazione relativa alla legge sui contratti di assicurazione nonché la presente informativa; tuttavia non prima dell'adempimento, da parte della nostra società, degli obblighi previsti ai sensi del § 312 i comma 1 paragrafo 1 del Codice Civile *[N.d.T.: tedesco]* in combinato disposto con § 246 c della legge introduttiva del Codice Civile *[N.d.T.: tedesco]*. Per il rispetto



del termine di recesso è sufficiente l'invio del recesso entro i termini.

Il recesso va inviato a:

simplesurance GmbH

Am Karlsbad 16, 10785 Berlino, Germania

In caso di recesso via fax, il recesso va inviato al seguente numero di fax: + 49 30-688 316 499, E-Mail: support@cliccasicuro.it

### Conseguenze del recesso

In caso di un recesso valido, la copertura assicurativa termina e la compagnia restituisce la parte del premio che corrisponde al tempo successivo alla data nella quale è stata ricevuta la revoca. Questo vale a condizione che il cliente abbia acconsentito che la protezione cominci prima della scadenza del termine per la revoca. In questo caso la compagnia ha la facoltà trattenere la parte del premio che corrisponde al tempo trascorso fino alla data nella quale la compagnia ha ricevuto il recesso.

Il risarcimento dei contributi da restituire avviene immediatamente, al massimo a 30 giorni dal recapito del recesso. Qualora la copertura assicurativa non abbia inizio prima del termine di recesso, il recesso che risulti efficace ha per conseguenza il risarcimento delle prestazioni ottenute e la restituzione di eventuali rendite (p. es. interessi).

### Particolari avvertenze

Il diritto di recesso dell'assicurato si estingue qualora il contratto sia stato interamente adempiuto da entrambe le parti per espresso desiderio dello stesso assicurato prima che sia esercitato il diritto di recesso.

### § 17 Ricorsi extragiudiziali

In caso di ricorso, l'assicurato può ricorrere al procedimento di ricorso e assistenza legale extragiudiziale rivolgendosi all'associazione degli ombudsman assicurativi, disponibili all'indirizzo:

Versicherungsbundmann e. V.  
Postfach 08 06 32, D-10006 Berlino;  
Leipziger Straße 121, D-10117 Berlino.

e-mail: [beschwerde@versicherungsbundmann.de](mailto:beschwerde@versicherungsbundmann.de)  
Telefax: +49 800 3699000, Telefono +49800 3696000 (I costi variano a seconda del provider di telefonia).

Il procedimento è gratuito per l'assicurato. Le delibere dell'Ombudsman per un valore del ricorso fino a 5.000 EUR sono vincolanti per la nostra società. Indipendentemente dall'attivazione di un ufficio ricorsi extragiudiziale, rimane a disposizione dell'assicurato la possibilità di procedere per vie legali.

### § 18 Ricorso all'autorità di controllo

È possibile rivolgere un ricorso anche all'ente federale per il controllo dei servizi finanziari, disponibile all'indirizzo: Graurheindorfer Straße 108, D-53117 Bonn

### § 19 Avvertenza relativa al diritto di opposizione contro attività pubblicitarie e di ricerca di mercato o demoscopica

Le società R+V Allgemeine Versicherung AG, simplesurance GmbH e i loro incaricati salvano e utilizzano i dati degli assicurati nell'ambito di attività ammesse dalla legge di tutela dei dati a scopi pubblicitari o per ricerche di mercato o demoscopiche. L'assicurato può opporsi in qualsiasi momento con effetto futuro a tale uso dei propri dati.

In caso di danno, i dati personali dell'assicurato riportati nella denuncia di danno possono essere trasferiti al fine del disbrigo della pratica relativa al danno in base alla polizza di assistenza per ciclisti Cliccasicuro al mediatore assicurativo incaricato del disbrigo, simplesurance GmbH, e ai suoi incaricati nonché alla R+V Allgemeine Versicherung AG in qualità di portatore del rischio.

### § 20 Posta elettronica

La comunicazione con simplesurance ha luogo esclusivamente per via elettronica, per e-mail o tramite il portale [www.cliccasicuro.it](http://www.cliccasicuro.it). Il trasferimento dei dati per mail non criptata può comportare notevoli rischi per la sicurezza, come p. es. l'esposizione di dati tramite accesso non autorizzato di terzi, perdita di dati, trasmissione di virus, errori di trasferimento, ecc. Il cliente è esclusivamente responsabile dell'impeccabilità della propria casella di posta elettronica. In particolare la casella di posta elettronica deve essere sempre pronta a ricevere documenti con allegati del peso di 5 MB e le mail di simplesurance non devono essere bloccate dal filtro antispam.

### Accordi particolari relativi al disbrigo delle pratiche di danno

#### 1. Presupposti per la verifica del caso di assicurazione:

La polizza di assistenza per ciclisti Cliccasicuro è valida indipendentemente da una garanzia del produttore già decorsa o tuttora vigente.

Presupposto per la verifica del caso di assicurazione è la presentazione dei seguenti documenti:

- **Modulo di denuncia del danno debitamente sottoscritto**

In caso di denuncia di danno il modulo va compilato online e quindi, una volta sottoscritto, inviato al nostro incaricato. La descrizione della dinamica del danno è a carico dell'assicurato.

- **Fotografie del danno**

Al fine di illustrare il danno al veicolo a due ruote, l'assicurato è pregato di farne delle fotografie.

- **Copia della ricevuta di acquisto della bicicletta assicurata e del libretto del veicolo (se disponibile)**

- **Preventivo delle spese di riparazione/verbale d'ispezione**

Il veicolo a due ruote deve essere ispezionato in un'officina specializzata. In tale contesto l'officina specializzata deve registrare, sotto forma di preventivo delle spese di riparazione o di verbale d'ispezione, le cause del danno nonché le caratteristiche di identificazione del veicolo a due ruote danneggiato (p. es. numero di telaio, modello, nome del veicolo).

- **Attestazione della denuncia alla polizia**

I danni dovuti a furto, furto con scasso, rapina o atti di vandalismo vanno denunciati presso la stazione di polizia più vicina, fornendo una descrizione dettagliata della cosa smarrita, distrutta o danneggiata, e deve essere inviata alla nostra società o ai nostri incaricati una copia della denuncia.

- **Attestazione del lucchetto**

In caso di smarrimento del veicolo a due ruote assicurato, la chiave originale del lucchetto utilizzato e la rispettiva ricevuta di acquisto vanno consegnati ai nostri incaricati.

#### 2. Assunzione del danno

L'assunzione del danno ha luogo tramite la nostra società ovvero i nostri incaricati. Al fine di verificare e quantificare il danno è concesso alla nostra società un periodo di tempo adeguato. Non sussiste alcun diritto a un'immediata riparazione, all'immediata sostituzione della bicicletta assicurata o a un veicolo sostitutivo.

#### 3. Disbrigo della pratica di danno

Una volta che la nostra società o un nostro incaricato ha approvato l'assunzione del danno, l'assicurato può procedere alla riparazione ovvero, in caso di danno totale, all'acquisizione di una bicicletta sostitutiva comparabile. Non sussiste alcun diritto a un risarcimento in denaro se la riparazione del veicolo a due ruote viene attestata tramite fattura ovvero, in caso di danno totale o smarrimento assicurato, l'acquisizione di un veicolo sostitutivo è attestato tramite fattura sostitutiva.

#### 4. Conferma delle autorità

In tutti i casi che richiedono l'intervento delle autorità (incendio, catastrofi naturali, ecc.), l'assicurato è tenuto a presentare la rispettiva conferma emessa da parte di tali autorità.